



CITTA' DI BAVENO

Provincia del Verbano Cusio Ossola

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 4

OGGETTO :

MODIFICA REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TARI - TASSA SUI RIFIUTI.

L'anno **duemilasedici**, addì **diciassette**, del mese di **marzo**, alle ore **21** e minuti **00**, nella sala delle adunanze consiliari, convocato con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito in sessione STRAORDINARIA ed in seduta PUBBLICA di PRIMA CONVOCAZIONE, il Consiglio Comunale

Sono presenti i Signori:


Cognome e Nome	Carica	Pr.	As.
MARIA ROSA GNOCCHI	SINDACO	P	
DANIELA MELFI	CONSIGLIERE	P	
EMANUELE VITALE	CONSIGLIERE		G
FABIO PARACCHINI	CONSIGLIERE	P	
MARIA CHIARA FRISARDI	CONSIGLIERE	P	
ALESSANDRO MONTI	CONSIGLIERE	P	
CINZIA BERNAREGGI	CONSIGLIERE	P	
FILIPPO FERRARI	CONSIGLIERE	P	
COLOMBO SILVIA	CONSIGLIERE	P	
CAMILLA CORDERO	CONSIGLIERE	P	
MARCO SABATELLA	CONSIGLIERE	P	
MARCO MARCHIONI	CONSIGLIERE	P	
MASSIMO TAMBURINI	CONSIGLIERE	P	
Totale		12	1

Assessore Esterno

Cognome e Nome	Carica	Pr.	As.
SIMONE TRAVAGLINI		X	
Totale		1	

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale **DR.SSA GIULIA RAMPONE** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, la Signora **MARIA ROSA GNOCCHI** nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELL'ASSESSORE AL BILANCIO

Richiama la deliberazione del Consiglio Comunale n' 16 del 02.04.2014 con la quale è stato approvato il "Regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti – TARI - istituita dall'articolo 1 comma 639 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147.;

Informa sull'opportunità di apportare al medesimo Regolamento alcune modifiche in ordine all'applicazione della tassa;

Elenca quindi le modifiche che di seguito si riportano:

Art. 9 lettera a):

viene aggiunta la frase **“da detta esenzione sono escluse le sole pertinenze in quanto suscettibili di produrre rifiuti anche se non abbinata a unità abitative.”**

Art. 15

PER GLI UTENTI DOMESTICI NON RESIDENTI

È stato aggiunto l'ultimo paragrafo:

“I locali e/o gli immobili destinati ad attività di Bad & Breakfast, e quelli destinati a case per vacanze gestiti in forma non professionale, sono considerati, ai fini dell'applicazione della tariffa TARI, come utenze domestiche non residenti.”

Art. 27

è stata aggiunta la frase: **“Ciascuna rata non può essere di importo inferiore ad Euro 150,00.-“**

Art. 31

È stato inserito l'art. 31 CONTENZIOSO

1. In materia di contenzioso si applicano le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.

2. Sono altresì applicati, secondo le modalità previste dallo specifico regolamento comunale, l'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218, e gli ulteriori istituti deflativi del contenzioso eventualmente previsti dalle specifiche norme.

3. Ai sensi dell'art. 17-bis del D.Lgs. 546/1992, come riformulato dall'art. 9 del D.Lgs. 156/2015, dal 1° gennaio 2016 il ricorso, per le controversie di valore non superiore a ventimila euro, produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell'ammontare della pretesa.

Art. 31 “ENTRATA IN VIGORE” è stato sostituito **dall'art. 32** sono state aggiunte le parole **“ e dal 01.01.2016”**.

Visto che occorre provvedere all'approvazione di tale proposta, invita il Consiglio Comunale ad esprimersi in merito;

L'Assessore al Bilancio
F.to (Simone Travaglini)

Sulla proposta di deliberazione di cui sopra esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e di correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147 bis del T.U.E.L. approvato con D.Leg.vo 18.08.2000, n' 267, il Responsabile dei Servizi Finanziari che qui di seguito sottoscrive

IL RESP. SERV. FINANZIARI
F.to Ivana CIGALOTTI

Sulla proposta di deliberazione di cui sopra, il Responsabile dei Servizi Finanziari esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147 bis del T.U.E.L. approvato con D.Leg.vo 18.08.2000, n' 267, che qui di seguito sottoscrive

IL RESP. SERV. FINANZIARI
F.to Ivana CIGALOTTI

IL CONSIGLIO COMUNALE

Preso atto della proposta e ritenuta meritevole di approvazione;

Ritenuto inserire tutte le suddette modifiche al vigente regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti – TARI che corretto viene allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

Dato atto che il presente regolamento come modificato entra in vigore il 01.01.2016 in quanto i regolamenti dei tributi e le rispettive tariffe, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine per l'approvazione del bilancio, hanno comunque effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Visto che il termine per l'approvazione del Bilancio di previsione 2016 è slittato al 30.04.2016;

Visto l'allegato parere dell'organo di revisione dell'ente, acquisito in ottemperanza all'articolo 239, comma 1, lettera b, numero 7, del D.Lgs. n. 267/2000;

Dato atto che sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto, ai sensi dell'art. 49 comma 1 e dell'art. 147 bis comma 1, del D.Leg.vo 267/2000, sono stati acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile del Responsabile del servizio competente;

Uditi i seguenti interventi:

Marchioni: chiede chiarimenti in merito alla modifica dell'art. 9 lettera a) con riferimento alla definizione di pertinenze, ritenendo che la formulazione proposta non sia ben comprensibile;

Travaglini: invita la Sig. Cigalotti a voler fornire chiarimenti richiesti

Cordero: concorda con l'intervento fatto dal collega Marchioni.

Udite le dichiarazioni di voti che si riportano:

Il Consigliere di maggioranza Bernareggi esprime il voto favorevole del proprio gruppo;

Il Consigliere della minoranza Cordero esprime il voto contrario del proprio gruppo;

Il Consigliere della minoranza Marchioni esprime il voto contrario del proprio gruppo;

Con voti n. 8 favorevoli e n. 4 contrari (Cordero, Sabatella, Marchioni, Tamburini) resi da n.12 Consiglieri presenti e votanti:

DELIBERA

1) Di apportare al regolamento comunale per l'applicazione della Tassa sui rifiuti (TARI) le modifiche come riportate in premessa.

2) Di approvare il nuovo Regolamento come modificato al punto 1) che viene allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale.

3) Di dare atto che detto regolamento entra in vigore il 01.01.2016.

4) Di provvedere alla trasmissione del presente regolamento al Dipartimento delle Finanze in via telematica tramite la pubblicazione sul Portale del federalismo fiscale, entro il termine di cui all'art. 52 comma 2 del D.Leg.vo 446/97 e comunque entro il termine di 30 giorni dalla data di scadenza per l'approvazione del Bilancio.

Il Consiglio Comunale

Il Presidente propone di anticipare i punti 7 e 8 in quanto sempre riguardati la TARI

con voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano dai consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

di anticipare l'esame dei punti 7 e 8 all'ordine del giorno.

COMUNE DI BAVENO

Parere del Revisore in merito alla variazione del Regolamento per la disciplina del tributo "TARI".

Il Revisore dei Conti del Comune di Baveno,

ricevuta

richiesta di parere in merito a quanto in oggetto,

vista

il Regolamento Comunale che disciplina l'applicazione del tributo e la L.147/2013;

visto

il parere favorevole del responsabile dei servizi finanziari,

riscontra

che la proposta risulta coerente con le disposizioni legislative, statutarie e regolamentari a cui soggiace l'Ente ed,


esprime

parere favorevole in ordine alla proposta *de qua*.

Chiusa di Pesio, li 11 marzo 2016

IL REVISORE DEI CONTI

dott. Mario Marino



COMUNE DI BAVENO

(Provincia di Verbano Cusio Ossola)

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 16 in data 02/04/2014

Modificato con deliberazione del Commissario Prefettizio con i poteri del Consiglio Comunale n' 3 in data 22.01.2015

Modificato con delibera del Consiglio Comunale n. 4 in data 17.03.2016

I.U.C.

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TARI – TASSA SUI RIFIUTI

INDICE

Titolo I – Disposizioni generali

- Art. 1 - Oggetto del regolamento
- Art. 2 - Gestione e classificazione dei rifiuti
- Art. 3 - Rifiuti assimilati agli urbani
- Art. 4 - Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti
- Art. 5 - Soggetto attivo

Titolo II – Presupposto e soggetti passivi

- Art. 6 - Presupposto per l'applicazione del tributo
- Art. 7 - Soggetti passivi
- Art. 8 - Locali e aree scoperte soggetti al tributo
- Art. 9 – Esclusioni ed esenzioni
- Art. 10 - Locali e aree scoperte ad uso non domestico con produzione di rifiuti speciali non assimilati e di rifiuti assimilati.
- Art. 11 - Modalità di computo delle superfici

Titolo III – Tariffe

- Art. 12 - Copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti
- Art. 13 - Determinazione delle tariffe del tributo
- Art. 14 - Obbligazione tributaria
- Art. 15 - UtENZE domestiche – quota fissa e quota variabile – determinazione del numero di occupanti
- Art. 16 - UtENZE non domestiche – quota fissa e quota variabile - classificazione
- Art. 17 - Istituzioni scolastiche statali
- Art. 18 - Tributo giornaliero
- Art. 19 - Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente

Titolo IV – Riduzioni e agevolazioni

- Art. 20 - Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio
- Art. 21 - Riduzioni tariffarie per le utenze domestiche
- Art. 22 - Riduzioni tariffarie per le utenze non domestiche
- Art. 23 - Cumulo di riduzioni e agevolazioni

Titolo V – Dichiarazione, versamenti ed accertamenti

- Art. 24 - Dichiarazione
- Art. 25 - Funzionario Responsabile
- Art. 26 - Versamenti

- Art. 27 - Accertamenti
- Art. 28 - Sanzioni e interessi
- Art. 29 - Rimborsi
- Art. 30 - Riscossione coattiva
- Art. 31 - Contenzioso

Titolo VI – Disposizioni finali e transitorie

- Art. 32 - Entrata in vigore

BAVENNO TARI

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione nel Comune di Baveno dell'imposta unica comunale, d'ora in avanti denominata IUC, istituita dall'articolo 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, per quanto concerne la componente relativa alla tassa sui rifiuti, d'ora in avanti denominata TARI.

L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui al comma 668 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013.

Il presente regolamento è emanato al fine di disciplinare l'applicazione della TARI nel Comune di Baveno, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore, assicurandone la gestione secondo i criteri di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza.

Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Art. 2 - GESTIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.

Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dalle disposizioni previste nel presente regolamento e dal Regolamento di gestione dei rifiuti approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n' 36 del 22.07.2010.

Si definisce «rifiuto», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. a), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o l'obbligo di disfarsi.

Sono rifiuti urbani ai sensi dell'art. 184, comma 2, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:

- a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
- b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a) del presente comma, assimilati dal comune ai rifiuti urbani;
- c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
- d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
- e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
- f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b) ed e) del presente comma.

Sono rifiuti speciali ai sensi dell'art. 184, comma 3, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:

- a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2135 c.c.;
- b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo;
- c) i rifiuti da lavorazioni industriali;
- d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
- e) i rifiuti da attività commerciali;
- f) i rifiuti da attività di servizio;
- g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
- h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie;

Art. 3 - RIFIUTI ASSIMILATI AGLI URBANI

Sono assimilati ai rifiuti urbani, ai fini dell'applicazione del tributo e della gestione del servizio, le sostanze non pericolose elencate nel Regolamento comunale di gestione dei rifiuti, provenienti da locali e luoghi adibiti a usi diversi dalla civile abitazione, compresi gli insediamenti adibiti ad attività agricole, agroindustriali, industriali, artigianali, commerciali, di servizi e da attività sanitarie.

Sono comunque assimilati agli urbani i rifiuti di quantitativo tale per cui il Gestore del servizio dopo le opportune verifiche, ritiene necessario individuare misure organizzative atte a gestire tali rifiuti.

Art. 4 - SOSTANZE ESCLUSE DALLA NORMATIVA SUI RIFIUTI

Sono escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti le seguenti sostanze, individuate dall'art. 185, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:

- a) le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera e il biossido di carbonio catturato e trasportato ai fini dello stoccaggio geologico e stoccato in formazioni geologiche prive di scambio di fluidi con altre formazioni a norma del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio;
- b) il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno,
- c) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato;
- d) i rifiuti radioattivi;
- e) i materiali esplosivi in disuso;
- f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana.
- g) i sedimenti spostati all'interno di acque superficiali ai fini della gestione delle acque e dei corsi d'acqua o della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccità o ripristino dei suoli se è provato che i sedimenti non sono pericolosi

ai sensi della decisione 2000/532/CE della Commissione del 3 maggio 2000, e successive modificazioni.

Sono altresì escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti, in quanto regolati da altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento:

- a) le acque di scarico;
- b) i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (CE) n. 1774/2002, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio;
- c) le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizoozie, e smaltite in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002;
- d) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 117.

Art. 5 - SOGGETTO ATTIVO

Il tributo è applicato e riscosso dal Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

TITOLO II

PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI

Art. 6 - PRESUPPOSTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO

Presupposto per l'applicazione del tributo è il possesso, l'occupazione o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.

Si intendono per:

- a) *locali*, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse o chiudibili almeno su tre lati, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;
- b) *aree scoperte*, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;
- c) *utenze domestiche*, le superfici adibite a civile abitazione;
- d) *utenze non domestiche*, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

Art. 7 - SOGGETTI PASSIVI

Il tributo è dovuto da *chiunque*, persona fisica o giuridica, possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte ad uso privato o pubblico, a qualsiasi uso

adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali e le aree stesse.

Per le parti comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.

In caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a 6 (sei) mesi, nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.

Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Art. 8 - LOCALI E AREE SCOPERTE SOGGETTI AL TRIBUTO

Sono soggetti al tributo tutti i locali comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili almeno su tre lati, qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati, insistenti interamente o prevalentemente nel territorio del Comune.

La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo. Sono altresì soggette al tributo tutte le aree scoperte operative suscettibili di produrre rifiuti urbani riferibili alle utenze non domestiche.

Art. 9 - ESCLUSIONI ED ESENZIONI

Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come a titolo esemplificativo:

- a) le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete e di quant'altro previsto al precedente art. 8; da detta esenzione sono escluse le sole pertinenze in quanto suscettibili di produrre rifiuti anche se non abbinate a unità abitative.
- b) le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 del Codice Civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva;
- c) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, fermo restando l'imponibilità delle superfici ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;

- d) i locali stabilmente riservati ad impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;
- e) le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di inizio dell'occupazione; In caso di lavori di restauro o ristrutturazione parziale l'esenzione riguarda solo la superficie dell'unità immobiliare oggetto dei lavori;
- f) le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;
- g) le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;
- h) per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio.

Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.

Sono esclusi dal tributo i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani e assimilati per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanza in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.

Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione sulla base delle vigenti normative in materia.

Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dal tributo ai sensi del predetto articolo verrà applicato il tributo per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

Art. 10 - LOCALI E AREE SCOPERTE AD USO NON DOMESTICO CON PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI E DI RIFIUTI ASSIMILATI.

Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

Qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali non assimilati o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse dal tributo, la superficie imponibile è calcolata forfettariamente, applicando all'intera superficie su cui l'attività è svolta le percentuali di abbattimento qui di seguito indicate:

- a) lavanderie a secco, tintorie non industriali: 20%;

- b) laboratori fotografici, eliografie: 25%;
- c) autoriparatori, elettrauto, distributori di carburante: 30%;
- d) gabinetti dentistici, radiologi, laboratori odontotecnici, studi medici: 10%;
- e) laboratori di analisi: 15%;
- f) autoservizi, autolavaggi, autorimessaggi: 10%
- g) laboratori per allestimenti, insegne: 15%;
- h) tipografie, stamperie, incisioni, vetrerie, serigrafie: 20%
- i) attività con condizione di produzione promiscua di rifiuti urbani e di rifiuti speciali non comprese fra quelle su indicate. 10%

La TARI non è dovuta in relazione alle quantità di rifiuti assimilati che le utenze non domestiche dimostrino di aver avviato al recupero in modo autonomo.

Il tributo non è dovuto limitatamente ai locali dove i suddetti rifiuti vengono prodotti.

Le riduzioni di cui ai commi precedenti vengono riconosciute solo ai contribuenti che provvedano a:

- a) indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione, nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codici CER; In caso di mancata indicazione in denuncia delle superfici produttive di rifiuti speciali e/o assimilati, l'esclusione di cui ai commi precedenti non potrà avere effetto fino a quando non verrà presentata la relativa indicazione nella dichiarazione.
- b) comunicare entro il mese di Febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codici CER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento/recupero presso imprese a ciò abilitate.

Art. 11 – MODALITA' DI COMPUTO DELLE SUPERFICI

La superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria (categorie catastali A – B- C) iscritte o iscrिवibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.

Avvenuta la compiuta attivazione delle procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun Comune di cui all'art. 9-bis, del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201, la superficie assoggettabile al tributo delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrिवibili nel catasto edilizio urbano, è pari all'ottanta per cento (80%) della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal Decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998 n. 138. Il Comune comunicherà ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della Legge 27 luglio 2000, n. 212.

Per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile.

La superficie calpestabile viene misurata come segue:

- la superficie dei locali assoggettabile a tariffa è misurata al netto dei muri, pilastri, escludendo i balconi, scale e le terrazze;
- la superficie delle aree esterne assoggettabile a tariffa è misurata sul perimetro interno delle stesse, al netto di eventuali costruzioni su di esse esistenti. Per la sua determinazione si può tenere conto di quella risultante dall'atto di provenienza o dal contratto d'affitto, se si tratta di aree di proprietà privata, ovvero dall'atto di concessione se si tratta di aree di proprietà pubblica;
- nel calcolare il totale delle superfici, le frazioni di metro quadrato inferiori a 0,50 vanno trascurate, quelle superiori vanno arrotondate ad un metro quadrato;

Tali dati devono essere desunti per le superfici dei locali, dalle planimetrie catastali o di progetto, oppure dalla misurazione diretta mentre per le superfici delle aree scoperte, dalle planimetrie catastali o dal contratto di affitto, se trattasi di area privata, o dall'atto di concessione, se trattasi di aree pubbliche, oppure dalla effettiva misurazione del perimetro interno al netto delle costruzioni esistenti.

Per l'applicazione della TARI si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti.

TITOLO III

TARIFFE

Art. 12 – COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI

Le tariffe sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati.

In particolare il tributo deve garantire la copertura di tutti i costi relativi agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi di cui all'articolo 15 del D.Lgs. 13/01/2003, n. 36, individuati in base ai criteri definiti dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 27 aprile 1999.

Art. 13 – DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DEL TRIBUTO

Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

Le tariffe del tributo sono commisurate alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati con il Regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

Le tariffe del tributo, sono determinate annualmente dal Consiglio Comunale entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto in parte dal soggetto

che svolge il servizio stesso ed integrato con i costi del Comune per le quote di competenza ed approvato dal Consiglio Comunale.

La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.

Le tariffe sono articolate per le utenze domestiche e per quelle non domestiche, quest'ultime a loro volta suddivise in categoria di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, come riportato negli allegati 1 e 2 al presente regolamento.

Le tariffe si compongono di una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti (quota fissa) e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione (quota variabile), in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati. La tariffa è determinata ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del Decreto Legislativo 13 gennaio 2003, n. 36.

Il provvedimento di determinazione delle tariffe del tributo stabilisce altresì:

- la ripartizione dei costi del servizio tra le utenze domestiche e quelle non domestiche, indicando il criterio adottato;
- i coefficienti Ka, Kb, Kc e Kd previsti dall'allegato 1 al D.P.R. 158/99, fornendo idonea motivazione dei valori scelti qualora reso necessario dall'articolazione dei coefficienti prescelta.

Art. 14 – OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA

L'obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui inizia il possesso, l'occupazione o la detenzione di cui all'art. 24.

L'obbligazione tributaria cessa il giorno in cui termina l'occupazione, detenzione o possesso, a condizione che il contribuente presenti la dichiarazione di cessata occupazione nel termine indicato al successivo art. 24.

In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione, la tariffa non è dovuta per le annualità successive se il soggetto che ha prodotto denuncia di cessazione dimostri con idonea documentazione di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree scoperte ovvero se il tributo sia stato assolto dal soggetto subentrante, altrimenti si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione.

Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in merito alle superfici e/o alle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di cui al successivo art. 24. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.

La tariffa, è dovuta per l'intero anno anche nel caso in cui i locali, siano temporaneamente chiusi o l'uso degli stessi sia temporaneamente sospeso a meno che non si verifichi una delle condizioni di cui ai precedenti artt. 9 – 10.

Art.15 – UTENZE DOMESTICHE – QUOTA FISSA E QUOTA VARIABILE - DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEGLI OCCUPANTI

Per "utenza domestica" si intende l'utilizzo di locali adibiti esclusivamente a civile abitazione e loro pertinenze.

Ai sensi del D.P.R. 27/04/1999 n. 158, la tariffa del tributo per le utenze domestiche è commisurata, oltre che alla superficie, anche al numero dei componenti il nucleo familiare.

La quota fissa della tariffa dell'utenza domestica è data dalla quota fissa unitaria, corrispondente al rapporto tra i costi fissi addebitabili alle utenze domestiche e le superfici imponibili complessive risultanti sul territorio comunale, riferibili alle utenze domestiche, moltiplicato per la superficie occupata da ciascuna utenza, corretta con un coefficiente K_a stabilito dal Consiglio Comunale in funzione del numero di componenti il nucleo familiare dell'utenza, come disposto dal sopracitato D.P.R. 27/04/1999 n. 158.

La quota variabile della tariffa applicata alle utenze domestiche è data dalla quota variabile unitaria, corrispondente al rapporto tra la quantità totale di rifiuti prodotta dalle utenze domestiche e il numero totale delle utenze domestiche in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare, moltiplicata per il costo unitario, corrispondente al rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze domestiche, corretta con un coefficiente K_b stabilito dal Consiglio Comunale in funzione del numero di componenti il nucleo familiare dell'utenza, come disposto dal sopracitato D.P.R. 27/04/1999 n. 158.

Per le utenze domestiche la tariffa è applicata a carico dell'intestatario del foglio di famiglia anagrafico, nel caso in cui l'occupante i locali sia ivi residente, o a carico di chi ha comunque a disposizione i locali negli altri casi.

PER GLI UTENTI DOMESTICI RESIDENTI:

Per le utenze domestiche occupate da nuclei familiari che hanno stabilito nel Comune la loro residenza anagrafica, ai fini dell'applicazione del tributo, si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici comunali, salva diversa e documentata dichiarazione dell'utente.

Più precisamente il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante alla data di formazione degli avvisi di pagamento dell'anno di riferimento o, per le nuove utenze, alla data di apertura. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno avranno efficacia a partire dalla bollettazione dell'anno successivo.

Nel numero dei componenti devono essere altresì considerati i soggetti che, pur non avendo la residenza nell'unità abitativa, risultano ivi dimoranti, fatta eccezione per quelli la cui permanenza nell'abitazione stessa non supera i 60 giorni.

Per le unità immobiliari a uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio che sono tenuti al suo pagamento con vincolo di solidarietà.

Nel caso in cui un soggetto residente nel Comune dichiara per iscritto di avere a disposizione una seconda casa, che non sia funzionalmente collegata alla prima, la tariffa verrà applicata sulla base di numero di componenti pari a 3 (tre).

Il Comune si riserva di effettuare controlli a campione per verificare la veridicità di quanto dichiarato dal soggetto.

PER GLI UTENTI DOMESTICI NON RESIDENTI:

Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune, e per gli alloggi a disposizione di soggetti diversi dalle persone fisiche, il numero di occupanti viene stabilito in un numero pari a 3.

Ai sensi comma 2 art. 9 bis D.L. 47/2014 convertito con modificazioni nelle Legge 80/2014, l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, ai sensi comma 1 medesimo art. 9 bis, una ed una sola, posseduta da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso, è assoggettata alla TARI nella misura ridotta di due terzi."

Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si considerano utenze domestiche condotte da un occupante, se condotte da persona fisica priva nel comune di utenze abitative. In difetto di tale condizione i medesimi luoghi si considerano utenze non domestiche.

Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Strutture sanitarie e/o assistenziali e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in una unità.

I locali e/o gli immobili destinati ad attività di Bad & Breakfast, e quelli destinati a case per vacanze gestiti in forma non professionale, sono considerati, ai fini dell'applicazione della tariffa TARI, come utenze domestiche non residenti.

Art. 16 – UTENZE NON DOMESTICHE – QUOTA FISSA E QUOTA VARIABILE - CLASSIFICAZIONE

Nelle utenze non domestiche rientrano tutti i locali ed aree diversi dall'uso abitativo classificati sulla base dell'allegato 2 del presente regolamento.

La quota fissa della tariffa dell'utenza non domestica è data dal prodotto della quota fissa unitaria, corrispondente al rapporto tra i costi fissi addebitabili alle utenze non domestiche e le superfici imponibili complessive risultanti sul territorio comunale, riferibili alle medesime utenze, per la superficie occupata da ciascuna utenza, per il coefficiente potenziale di produzione Kc stabilito dal Consiglio Comunale per ciascuna categoria di utenza, come disposto dal sopracitato D.P.R. 27/04/1999 n. 158.

La quota variabile della tariffa applicata alle utenze non domestiche è data dal prodotto del costo unitario, corrispondente al rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze non domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche, per la superficie occupata da ciascuna utenza, per il coefficiente potenziale di produzione Kd stabilito dal Consiglio Comunale per ciascuna categoria di utenza, come disposto dal sopracitato D.P.R. 27/04/1999 n. 158.